



CITTA' DI COPERTINO
Provincia di Lecce
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

N° 16/2018

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
per rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 10,30 presso il Palazzo di Città;

tra

- **CAGGIULA dr. Alessandro**, nato a Gallipoli il 08/01/1967 il quale interviene per nome, per conto e nell'interesse del Comune di Copertino, in qualità di Dirigente dell'Area AA.GG. e Finanziari, ai sensi della normativa vigente ed in applicazione del Decreto n. 18 del 18.7.2018,

e

- **MIGLIETTA Sig.ra Sandra**, nata a Lecce il 19/10/1976, e res. in Calimera alla via Carluccio, 31 domiciliata per il presente contratto sempre in Calimera alla Via L.Carluccio, 31, avente il numero di codice fiscale MGLSDR76R59E506D;

PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 202 del 14/12/2017, avente ad oggetto approvazione del Programma dei fabbisogni di personale del triennio 2017/2019, si prevedeva la copertura per l'anno 2017 di n° 2 posti di Istruttore - Agente di P.L. a tempo parziale (24 ore) ed indeterminato; mediante espletamento della procedura di mobilità obbligatoria e volontaria, salve le ulteriori determinazioni in caso di totale o parziale insuccesso di tali procedure;

Vista la **Det. n° 188 R.G. del 22/2/2018**, con la quale si è avviata procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n° 165/2001 per titoli ed esami per la copertura dei predetti posti ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvando gli allegati schemi del bando di selezione per l'assunzione di due Istruttori - Agenti di P.L. **Cat. C1**, a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, **da assegnare al Settore Polizia Locale**, nonché di un **Educatore Asilo Nido** a tempo pieno ed indeterminato **inquadrato nella Categoria giuridica C1**, da assegnare all'Area Sociale e Culturale e da adibire all'Asilo Nido Comunale;

Dato atto che con **Det. n° 543 R.G. del 21/5/2018** si sono approvate le risultanze della selezione per mobilità volontaria per la copertura dei 2 posti sopra indicati, da cui si evince che solo 1 dei due posti viene coperto con l'unica candidata classificata utilmente in graduatoria in quella procedura, e nel contempo si è stabilito di **"avviare il procedimento di assunzione dell'altra unità da assumere ..., verificando preliminarmente la disponibilità all'assunzione del primo candidato idoneo nella graduatoria formata da questo Ente a seguito di concorso pubblico nel 2014 per l'assunzione a tempo indeterminato di due dipendenti con pari profilo professionale e pari impiego orario (24 ore settimanali), approvata con Det. N° 230/2014 e tuttora valida ed efficace"**.

Vista la nota Prot. N° 18303 del 14/6/2018, con la quale si richiedeva alla candidata Sibilio Teresa, che risulta collocata al 3° posto della graduatoria di merito approvata con la Det. n° 230/2014 e quindi prima degli idonei, di **comunicare** le proprie determinazioni in merito alla eventuale disponibilità ad assumere servizio presso questo Ente a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;

Dato atto che la stessa ha espresso, giusta nota Prot. 18734 del 20/6/2018, la propria indisponibilità ad assumere servizio presso questo Ente;

Vista la nota Prot. N° 18871 del 20/6/2018, con la quale si richiedeva alla candidata Stefanizzi Gabriella, che risulta collocata al 4° posto della graduatoria di merito approvata con Det. n° 230/2014 e quindi seconda degli idonei, di **comunicare** le proprie determinazioni in merito alla eventuale disponibilità ad assumere servizio presso questo Ente a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;

Dato atto che anche la Sig.ra Stefanizzi ha espresso, giusta nota Prot. 19205 del 26/6/2018, la propria indisponibilità ad assumere servizio presso questo Ente;

Vista infine la nota Prot. N° 19310 del 26/6/2018, con la quale si richiedeva alla candidata Miglietta Sandra, che risulta collocata al 5° posto della graduatoria di merito approvata con la Det. n° 230/2014 e quindi terza degli idonei, di comunicare le proprie determinazioni in merito alla eventuale disponibilità ad assumere servizio presso questo Ente a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato;

Preso atto della disponibilità all'assunzione presso questo Ente manifestata dalla Sig. Miglietta Sandra con nota del 26/06/2018 (prot.n.19337), si è attivato il procedimento per l'assunzione a tempo indeterminato e per un impiego settimanale di 24 ore articolato su 6 giorni, richiedendo con nota Prot. n° 19647 del 28/6/2018 la **documentazione di rito ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione al concorso espletato tra il 2013 e il 2014**; .

RILEVATO:

- che con la predetta nota prot. n. 19647 del 28.06.2018 la Sig.ra Miglietta Sandra, nata a Lecce il 19/10/1976 è stato invitata a presentare la dichiarazione di accettazione alla nomina presso il Comune di Copertino e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs.n° 165/2011 e s.m.i. insieme alla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l'assunzione presso una P.A.;
- che con nota del 2/7/2018 (prot. N. 19995) è stato acquisito, previa richiesta inviata con nota Prot. N° 19478 del 27/6/2018, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale di Lecce, da cui si evince che nella Banca dati del Casellario non risulta alcuna condanna passata in giudicato a carico della predetta Sig.ra Miglietta Sandra;
- che con nota del 2/07/2018 (prot. N. 19996) è stato acquisito, previa richiesta inviata con nota Prot. N° 19468 del 27/6/2018, altresì il Certificato dei carichi pendenti, da cui si evince che nella Banca Dati della Procura della Repubblica di Lecce non risulta alcun procedimento penale a carico della predetta Sig.ra Miglietta Sandra ;
- che con nota acquisita agli atti con prot. n. 20066 in data 2/07/2018, la Sig.ra Miglietta Sandra, ha dichiarato di accettare la nomina alle dipendenze della Città di Copertino e di impegnarsi a presentare le dimissioni volontarie presso il Comune di Racale, ove attualmente presta servizio a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2016 con il medesimo profilo professionale;
- che con nota acquisita al Prot. del Comune di Racale N° 11822 del 2/7/2018 la Sig.ra Miglietta Sandra ha effettivamente presentato le dimissioni a decorrere dal 31/7/2018 rimuovendo la causa di incompatibilità con l'impiego presso il Comune di Copertino;
- che con la precitata nota Prot. N° 20066 del 2/7/2018 ha contestualmente presentato la documentazione richiesta e che la stessa è stata riscontrata regolare;

- che per la sig.ra Miglietta Sandra si è richiesto al medico competente la verifica circa la permanenza della idoneità alla mansione lavorativa in oggetto ai sensi del D.lgs. n° 81/2008, già certificata nel mese di Aprile 2018 presso altro Comune;
- che con nota prot. n. 19502 del 27/6/2018 l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Calimera è stato invitato a produrre i documenti volti all'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dalla Sig.ra Miglietta Sandra, nell'istanza di partecipazione quali il certificato di nascita, residenza e cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici e lo stato di famiglia, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato dalla L. n. 183/2011;
- Che con nota acquisita agli atti con prot. n. 20255 del 3/07/2018 l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Calimera ha prodotto la documentazione richiesta e che la stessa è risultata regolare;
- che pertanto la stessa ha presentato la documentazione richiesta e che la stessa è stata riscontrata regolare;

RILEVATO che con il predetto atto si è approvato il presente schema di contratto di lavoro a tempo parziale con impiego orario di 24 ore settimanali;


CONSIDERATO che a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per gli Enti Locali sono costituiti e regolati da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. nel tempo vigenti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale del Comparto Regioni – AA.LL. e da ultimo il CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione;

SI CONVIENE E STIPULA


il presente contratto, redatto in duplice originale, nel testo che segue:

Art.1 - L'Amministrazione Comunale della Città di Copertino, di seguito definita "il Comune", nella persona del Dirigente Area AA.GG. e Fin. – Dr. Alessandro Caggiula -, assume alle proprie dipendenze, a tempo indeterminato e parziale con impiego orario di 24 ore settimanali, con decorrenza 1/8/2018 la **Sig.ra Miglietta Sandra, nata a Lecce il 19/10/1976** e res. in Calimera alla Via Carluccio, 31 (C.F. **MGLSDR76R59E506D**), con il profilo professionale di "Istruttore - Agente di P.L."; 

Art.2 - Il dipendente, inquadrato nella categoria C (posizione C1), dovrà prestare opera presso il Corpo di P.L., dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito "Istruttore – Agente di P.L." riportate nell'allegato "A" dell'Ordinamento Professionale stipulato il 31.03.1999 e nel vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ai sensi dell'art. 3 del nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli EE.LL. tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza. Si impegna, altresì, a concorrere al miglioramento della funzionalità degli Uffici e dei servizi, all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, al più produttivo rapporto



con i cittadini utenti anche mediante un proficuo sistema di correlazioni e sinergie con gli altri dipendenti dell'Ente.

Nell'espletamento del servizio, il dipendente è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e contrattuali, delle norme statutarie e regolamentari vigenti nel Comune, nonché all'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale, amministrativa e contabile.

La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici e i locali dell'Amministrazione comunale di Copertino destinati a ospitare il Comando di P.L. .

Tenuto conto del profilo professionale del dipendente assunto, lo stesso potrà svolgere la propria attività anche in luoghi diversi da quello individuato innanzi, sulla base delle disposizioni di servizio di volta in volta emanate dal Comandante del Corpo di P.L.

Art. 3 - Il presente rapporto di lavoro è instaurato a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) e prosegue fino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.

L'orario di lavoro è quello stabilito per il personale del Comando di P.L. del Comune di Copertino; deve comunque essere funzionale all'orario di servizio secondo le direttive del Responsabile del Servizio ed è soggetto a turnazione.

Art. 4 - L'orario di lavoro è di n. 24 ore settimanali, articolato su sei giorni lavorativi in funzione delle esigenze organizzative.

La durata delle ferie retribuite è di trentadue giorni lavorativi, essendo la prestazione lavorativa resa su sei giorni la settimana. Oltre alle ferie, in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5/3/1977, n. 54, il dipendente ha diritto di fruire nell'anno solare delle 4 giornate di riposo di cui alla precitata legge 937/1977, alle condizioni ivi previste.

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana secondo le direttive del Responsabile di servizio.

Al dipendente sono concessi, a domanda, permessi retribuiti nei casi previsti dalle normative regolamentari e contrattuali vigenti. L'assenza per malattia è regolata dalle normative di legge e dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

Art. 5 - Il trattamento tabellare annuale è quello dovuto ai sensi del vigente CCNL oltre alla tredicesima mensilità; è dovuta inoltre l'indennità di vigilanza.

Spettano, altresì, se ed in quanto dovuti, le quote di assegno nucleo familiare, oltre alle competenze per salario accessorio nella misura e con i limiti previsti dal C.C.N.L. e dal Contratto Integrativo Decentrato di Lavoro. L'indennità di fine rapporto è a carico dell' INPS (gestione ex INPDAP).

La retribuzione viene corrisposta mensilmente entro il giorno ventisei dello stesso mese di riferimento.

Art. 6 - Il lavoratore dichiara di aver preso accurata visione della vigente normativa per il personale del Comparto EE.LL. in materia di responsabilità disciplinare, con particolare riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 57 e segg. del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018, e di accettare incondizionatamente le sue previsioni.

Dichiara, inoltre, di aver preso accurata visione delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.R. n° 62 del 16/4/2013 (pubbl. su G.U. n° 129 del 4/6/2013) e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Copertino approvato con Del. G.C. n° 176 del 16/12/2013, che riceve in copia all'atto della sottoscrizione, nonché della vigente normativa in materia, di cui ai DD.Lgs. n. 165/2001 e n. 150/2009, art. 67 e segg..

Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto non previsto dal presente contratto, dalle disposizioni previste dai CCNL nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/03/01, n. 165 e s.m.i..

Il lavoratore accetta tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale subordinato, a tempo parziale e indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Le violazioni da parte del dipendente dei propri doveri e responsabilità danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione, previo apposito procedimento, delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti normative e disposizioni contrattuali in materia.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Riconosce, inoltre, la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza dell'Ente.

Alle finalità che si intendono perseguire sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 7 - La conferma del rapporto di lavoro è subordinata al positivo superamento del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato e presuntivamente dal 1/2/2019. In ordine alle modalità di computo del periodo di prova e a ogni altro aspetto inerente allo stesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 del CCNL del 21/5/2018.

Ai sensi dell'art. 34 co. 6° del Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzioni, "Il periodo minimo di permanenza in servizio presso il Comune di Copertino dopo il superamento del periodo di prova è fissato inderogabilmente in anni tre comprensivo del periodo di prova".

Art. 8 - Il lavoratore dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di preventiva autorizzazione, non potranno essere assunti senza il preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - I dati personali del lavoratore sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, relativi all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano;

Art. 10 - Il rapporto di lavoro è regolato, per quanto non previsto dal presente contratto, dalle disposizioni previste dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30/03/2001, n. 165.

Art. 11 - Il lavoratore accetta tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale, a tempo parziale e indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio.

Art. 12 - La permanenza in servizio nel tempo contrattuale è comunque subordinata al permanere dell'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni attribuite. Nel caso di accertamento negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.



Art.13 - Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n°152/1997, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente contratto, per esigenze proprie anche non direttamente derivanti da disposizioni legislative o regolamentari, dando comunicazione al neo-assunto entro un mese dall'adozione.

Art. 14 - Le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 15. Il presente contratto individuale di lavoro, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B) della tabella di cui al D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni e non soggetto a registrazione in base all'art. 7 del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e all'art. 10 della tabella ad esso allegata, sostituisce il provvedimento di nomina previsto dagli articoli 17 e 28 del D.P.R del 9 maggio 1994, n. 487.

Letto e confermato, viene qui di seguito sottoscritto, in duplice esemplare originale.

PER IL COMUNE



IL DIPENDENTE

